

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
2022 – 2024
E PIANO ANNUALE 2022

A.T.I.
Assemblea Territoriale Idrica Palermo
L'ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N. 4 del 16/05/2022

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2022.

L'anno 2022 il giorno 16 del mese di maggio, l'Organo di Revisione Economico Finanziario nominato con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 14/07/2021, composto dal Revisore Unico Dott. Luigi Tricoli si è riunito presso il proprio Studio Professionale sito in San Cataldo/CL nella Via Babbaurra 11, per esaminare ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Direttivo di cui all'oggetto.

PREMESSO CHE

➤ in data 10/05/2022 è stata trasmessa a questo Collegio una richiesta di parere di cui all'oggetto

DATO ATTO CHE L'ENTE

➤ con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 14/07/2021 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023;

➤ con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 14/07/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023;

Con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 14/07/2021 ha approvato il Rendiconto dell'esercizio finanziario anno 2020;

l'ente ha trasmesso la proposta di deliberazione per il Consiglio Direttivo previsto per il 17/05/2022, corredata dai pareri tecnico e contabile, per l'approvazione del piano delle azioni positive 2022-2024;

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai

cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”;

- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 “Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”;
- l'art. 3 “Semplificazione e flessibilità nel turn over”, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 “riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- **le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto**, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...);
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone "per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, **fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over**".

CONSIDERATO CHE gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, **non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione**. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni.
- I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

Rilevato che i Responsabili delle Direzioni hanno attestato che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Preso atto che l'Ente:

- l'ente ha trasmesso la proposta di deliberazione per il Consiglio Direttivo, convocato per il 17/05/2022 con nota prot. n. 646 del 10/05/2022, corredata dai pareri tecnico e contabile, per la ricognizione, per l'anno 2022, delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001;
- con delibera di G.C. n. 21 del 22/02/2018, è stata approvata la dotazione organica dell'Ente;
- **l'ATI non rientra tra gli enti territoriali (enti locali sottoposti al patto di stabilità) soggetti ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e ss., della legge 296/2006;**
- l'ente ha trasmesso la proposta di deliberazione per il Consiglio Direttivo, convocato per il 17/05/2022 con nota prot. n. 646 del 10/05/2022, corredata dai pareri tecnico e contabile, per **l'approvazione del Piano di azioni positive (P.A.P.) per il triennio 2022-2024;**
- l'ente ha trasmesso la proposta di deliberazione per il Consiglio Direttivo, convocato per il 17/05/2022 con nota prot. n. 646 del 10/05/2022, corredata dai pareri tecnico e contabile, per **l'approvazione del Piano della Performance per il triennio 2022-2024;**
- l'Ente ha attivato regolarmente ed implementa la piattaforma telematica di certificazione dei crediti (art. 27, del d. l. 66/2014 e s.m.i.);
- l'articolo 1, comma 465, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) stabilisce che "Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.", pertanto, l'ATI non rientra tra gli enti territoriali soggetti ai vincoli di pareggio di bilancio sopra richiamati;
- **l'ATI non rientra tra gli enti territoriali (enti locali sottoposti al patto di stabilità) soggetti ai vincoli assunzionali di cui al comma 228, dell'art. 1, della legge n. 208/2015;**
- **l'ATI non rientra tra gli enti territoriali (regioni a statuto ordinario, province, città metropolitane e comuni) soggetti ai vincoli assunzionali di cui all'art. 33, della legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;**
- l'ATI non risulta strutturalmente deficitario né in stato di dissesto finanziario;

Preso atto che

- la spesa di personale derivante dalle assunzioni previste con la programmazione di cui al presente atto è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006;
- la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, con deliberazione n.69/2019/PAR, ha confermato quanto già espresso dalla giurisprudenza contabile in merito all'applicazione, per gli enti che non erano soggetti al patto di stabilità, del sopra citato comma 562, precisando che ai fini della determinazione dei limiti di spesa per le assunzioni di personale, nel rispetto del tetto di spesa del 2008, è possibile utilizzare le cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute sin dal 2007

Visto il prospetto relativo alla spesa per le assunzioni previste:

Considerato che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 per gli enti in regola con vincoli commi 557 legge 296/2006 così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti

A c c e r t a

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, così come chiarite dalla richiamata deliberazione n.69/2019/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise;

R A M M E N D A

che l'art. 9, comma 1-quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, aggiunto dalla L. di conversione 7 agosto 2016, n. 160 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 904, L. 30 dicembre 2018, n. 145, stabilisce che "In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei relativi dati, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo."

Tutto ciò premesso, visto, considerato e accertato

Visti altresì'

- il parere favorevole del Responsabile del Settore Contabile, cui fa riferimento il settore del personale dell'Ente ai sensi dell'art. 147/bis D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, ai sensi art. 147/bis D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., sotto il profilo della regolarità tecnica contabile e finanziaria,

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione per il Consiglio Direttivo dell'ATI Palermo, avente ad oggetto "Approvazione Dotazione organica, Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 e Piano annuale delle assunzioni anno 2022".

INVITA

L'ENTE

- a trasmettere la deliberazione alle Rappresentanze Sindacali, Aziendali e Territoriali;
- ad effettuare una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spesa del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio, oltre che del rispetto di quanto disposto dall'art.9, comma 1-quinquies, del D.L. n.113/2016 convertito in legge 160/2016, il quale sancisce che gli enti territoriali non possono assumere in caso di mancato rispetto dei termini di approvazione del Bilancio di Previsione, del Rendiconto e del Bilancio Consolidato.

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Luigi Tricoli

